

PROPOSTA DI LEGGE

Legge quadro sulle agricolture contadine

Il percorso della “*Campagna popolare per l'agricoltura contadina*” nasce nel 2009 in forma di petizione con l'intento di ottenere il riconoscimento istituzionale delle agricolture contadine.

Nel marzo 2010 fu avviato un primo confronto con il Ministero per le Politiche Agricole, nel frattempo vi è stata una crescita esponenziale delle Associazioni aderenti a questa Campagna con l'obiettivo di stabilire regole certe in merito alla sovranità alimentare dei popoli:

Con la proposta di legge in oggetto si punta a “istituzionalizzare” la dimensione contadina come atto concreto teso a contrastare lo spopolamento agricolo, ad incrementare l'occupazione in un settore profondamente in crisi, a ridurre i costi nel Paese prodotti dal crescente dissesto idrogeologico grazie ad una maggiore manutenzione dei suoli e alla difesa della biodiversità.

In un recente studio (settembre 2013) dell'UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - sul cambiamento climatico e un'agricoltura sostenibile, si afferma esplicitamente la necessità di una trasformazione dell'agricoltura "consistente in un mosaico di pratiche produttive agroecologiche, che deve divenire il nuovo paradigma" dove viene riconosciuta la fondamentale funzione delle agricolture sostenibili. Evidenziando una relazione con quanto emerso dalla Conferenza della Commissione Europea "Local agriculture and short food supply chains" sull'agricoltura locale e filiere corte (aprile 2012) che ne ha messo in luce il ruolo fondamentale anche nell'Europa odierna.

Tali analisi possono essere incrociate con i dati nazionali del recente Censimento generale dell'agricoltura (2012) ed anche al percorso interministeriale sulle "Nuove strategie per le aree interne" avviato nella scorsa legislatura. In esso si afferma "che da queste aree provengono beni necessari a tutti noi: acqua, cibo, paesaggi, cultura", "una strategia che richiede una grande attenzione alle comunità di produttori agricoli" e che propone "un approccio credibile e condiviso che sappia dare concretezza a queste finalità".

CONDIZIONI STORICHE E AMBIENTALI

Il panorama agricolo italiano è stato storicamente caratterizzato da una pluralità di sistemi agrari, anche solo osservando il periodo dalla formazione dello Stato unitario ai giorni nostri, a grandi linee si distinguono nel Nord le piccole aziende dirette coltivatrici delle aree montane e altocollinari e le imprese medio-grandi e grandi dell'area padana, al Centro le strutture che per secoli furono mezzadrili e successivamente modificate dalla riforma agraria del 1952 con la creazione di numerose aziende dirette coltivatrici, al Sud un grande numero di piccole e micro aziende frammentate da altre di grandi ed estese dimensioni; ovunque, in particolare nei territori considerati marginali le miriadi di micro realtà anche di sola autosussistenza. Nella complessità dei

fenomeni sociali connessi si evidenziano da un lato l'assenza di una nuova riforma agraria organica e dall'altro la pluriattività presente in molte realtà agricole.

La grande diversità italiana di agroecosistemi e di condizioni socio-economiche ha prodotto quindi nel tempo una pluralità di forme economiche, strutture produttive e mercati agricoli.

Nell'ambito di questa pluralità si possono individuare differenti orientamenti:

- Imprese totalmente inserite nel mercato agroindustriale (alta intensità di capitali e tecnologia, filiera commerciale, aree a forte reddito);
- aziende di ridotta dimensione economica e fisica che producono con alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione, per mercati di prossimità ma talvolta anche nazionali ed esteri
- piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta (bassa intensità tecnologica e scarsi o assenti capitali, territori considerati marginali)

Prendiamo qui come riferimento un'elaborazione dei dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura, Aziende agricole in Italia in base alla dimensione economica (2010):

- aziende non imprese (reddito lordo inferiore a 10mila euro) 1.086.000 pari al 67%;
- aziende intermedie (tra 10mila e 20 euro) 225.000 14%;
- imprese (oltre 20mila euro) 310.000 19%, (di cui il 70% inf. a 100mila euro e 30% sup. a 100mila euro);

Alle realtà censite andrebbero aggiunte le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di agricoltura informale, che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati.

Le caratteristiche indicate rappresentano una specificità italiana, che fotografa l'esistenza di un considerevole numero di aziende agricole ancora presenti, seppure in continua diminuzione, e diffuse in ogni angolo del nostro territorio, non riscontrabile in molti altri Paesi europei e che, secondo dati Istat, costituiscono lavoro per oltre 3,5 milioni di persone.

Su di essa si fonda il patrimonio di grande ricchezza e biodiversità delle produzioni agricole. Questa presenza capillare è ancora oggi il presidio più sicuro per la salvaguardia dei territori montani e collinari e svolgendo un'articolata serie di funzioni tuttora insostituibili.

Oggi questa pluralità delle realtà agricole è seriamente messa in crisi dalle politiche agricole dominanti che cercano di sussumere e forzare i differenti tipi aziendali nel contesto unico dell'impresa agricola di mercato a carattere industriale (intensiva, specializzata, capitalizzata);

LE AGRICOLTURE CONTADINE - DEFINIZIONI E CARATTERI

La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura di contadino.

In prima approssimazione si individuano alcuni caratteri fondanti: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale, riproduzione delle sementi e razze autoctone, controllo dei saperi, radicamento locale e mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Il tutto coerente con obiettivi di gestione autonoma delle risorse alimentari di ogni territorio e che oggi è definito come il diritto alla sovranità alimentare di ogni popolo.

Queste pratiche e percorsi si riscontrano oggi in una moltitudine di aziende agricole sia di tradizione familiare sia di nuovi insediamenti rurali.

Le agricolture contadine sono qui individuate come modello agricolo, a esse sono associati sinonimi che ne comprendono singoli aspetti ma che, se utilizzati isolatamente, ne limitano la comprensione:

- *agricoltura di piccola scala*, si fonda sulla dimensione aziendale e acquista significato variabile secondo i contesti produttivi, non definisce gli aspetti qualitativi delle produzioni (gestione, lavoro, capitali, intensità, tecnologia, sostenibilità), non comprende le attività extragricole e non interpreta adeguatamente le realtà aziendali in cui tutto o parte delle attività e delle risorse sono di proprietà collettiva;

- *agricoltura locale, agricoltura a km 0*, si limita ad indicare un riferimento territoriale, spesso non precisato, di produzione e/o commercializzazione, anche qui senza individuarne gli aspetti qualitativi e le strutture produttive;

- *agricoltura familiare*, comprende in modo più articolato diversi aspetti connessi con le agricolture contadine.

Le Agricolture contadine sono storicamente strettamente legate alle forme di conduzione familiare, ed ancora oggi questo rapporto è prevalente, ma non esclusivo ed è proprio a partire da queste considerazioni che si rende necessario elaborare una legge quadro che ne definisca i contorni e le specificità.

LEGGE QUADRO SULLE AGRICOLTURE CONTADINE

Da quanto sopra esposto si deduce l'esistenza storica in Italia di differenti forme di agricolture, diverse per territori, strutture sociali ed economie.

Esistendo una pluralità di modelli agricoli si rendono necessarie misure adeguate e diversificate che sappiamo prendere in considerazione le diverse realtà produttive agricole dandone una definizione legislativa che ristabilisca principi di equità sociale e garantisca una migliore gestione del territorio e il mantenimento della biodiversità agraria e spontanea.

In tale analisi diventa primaria la definizione e il riconoscimento delle agricolture contadine come modello socio-economico, attraverso provvedimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti.

La politica agricola italiana attuale è strutturata per sostenere unicamente un modello agroindustriale di agricoltura specializzata e sempre più capitalizzata nell'ambito della competitività del mercato globale.

Questa impostazione porta a intervenire in termini di comparti produttivi con un corpus normativo dimensionato a questi fini, orientando in modo sostanzialmente unidirezionale la distribuzione delle risorse dell'Unione Europea.

Questo processo ha introdotto il modello unico della competitività commerciale e della logica di profitto nella vita delle aziende agricole, spingendo ad una forte selezione forzosa all'interno del mondo agricolo basata sui criteri economicisti della disponibilità di capitali.

Le stesse caratteristiche di pluriattività, produzioni di qualità e filiera corta che, da sempre, sono state le comuni caratteristiche positive del buon contadino, oggi vengono riprese in chiave aziendalista come diversificazione dell'impresa sul mercato e, quindi, necessariamente, dipendente dalla logica dei bilanci aziendali e del profitto.

In tal modo si è definita una figura di imprenditore la cui finalità prima è produrre profitto in agricoltura, nell'ambito della competizione globale di mercato.

Occorre oggi riconoscere anche l'esistenza della figura contadina contemporanea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo, di coltivare e allevare per la propria famiglia e/o comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti.

AREE NORMATIVE E LORO INTEGRAZIONI

L'agricoltura contadina, in quanto fenomeno che, evolvendosi costantemente, ha accompagnato l'esistenza umana fin da epoche antichissime, non può essere considerata solo come una attività economica, ma è una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori, di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute collaterali sono (economicamente, socialmente e culturalmente) almeno altrettanto rilevanti del suo aspetto strettamente produttivo. Tra queste, nel contesto attuale si evidenziano:

- ✓ - il suo essere una risorsa importante, sia quando prevalente che quando integrativa, in termini di autooccupazione ed autosostentamento sul reddito che può utilmente sostenere in quest'epoca di crisi economica ed occupazionale il bilancio delle famiglie sia (in termini non monetari) con la produzione diretta di beni utili che (in termini monetari) con la vendita diretta dei prodotti e che può ben integrarsi con altre fonti di reddito anche extraagricolo (contribuendo altresì a valorizzare e rendere più appetibili gli impieghi part-time, moltiplicando così il numero dei posti di lavoro totali disponibili);
- ✓ - l'essere, la sua presenza attiva e diffusa, elemento decisivo di presidio e salvaguardia dei territori, con effetti virtuosi ed in certi casi insostituibili sulla qualità del paesaggio (che ha a sua volta ricadute sul turismo), sulla manutenzione degli equilibri idrogeologici, sulla biodiversità, sul mantenimento dello strato fertile del suolo contrastandone dilavamento ed erosione, sulla preservazione ed evoluzione delle tipicità alimentari e gastronomiche italiane, come elemento culturale e didattico utile anche all'educazione ambientale dei giovani, come contesto ideale e necessario su cui si sviluppano le attività dell'agricoltura sociale....

Il carattere sfaccettato, molteplice, multifunzionale e complesso dell'agricoltura contadina non è adeguatamente riconosciuto dalle normative esistenti che ne colgono, nei casi più fortunati, solo alcuni aspetti parziali isolandoli dalla ricchezza e la complessità che la caratterizza.

Il riconoscimento dell'esistenza sul territorio italiano di una pluralità di modelli agricoli, richiede di ridefinire un progetto complessivo, integrando il quadro istituzionale, nel quale le agricolture contadine siano pensate e sostenute come progetto politico, sociale ed economico complessivo e sostenuto nell'insieme delle sue pratiche con interventi congiunti e coordinati di politiche pubbliche a suo favore.

Una Legge quadro sulle agricolture contadine ha quindi come obiettivo di:

- riconoscere la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone i contributi economici, sociali e ambientali e l'impatto sui territori;
- riconoscere i caratteri dei modelli contadini così come in precedenza indicati;
- riconoscere la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicità;
- valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio;
- riformare il governo del sistema fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra al fine di facilitare la trasmissione intergenerazionale, limitare la concentrazione fondiaria anche sostenendo l'allargamento della maglia poderale delle aziende dirette coltivatrici di piccola dimensione;
- assicurare il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuovi coltivatori diretti;
- mantenere la proprietà pubblica dei terreni demaniali destinandoli a progetti agricoli contadini;

- sostenere le azioni collettive (cooperative e associative) per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare, negli ambiti dell'economia sociale e solidale;
- favorire le modalità di accesso e controllo del mercato locale, regionale e, dove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina;

La necessità di diversificazione del mercato e, nello stesso tempo, di creare condizioni favorevoli alla riconversione produttiva e sociale di aziende oggi in crisi sul mercato convenzionale ci impone di favorire nuovi insediamenti in particolare di giovani, ricchi di progettualità ma spesso poveri di capitali e di sostenere, in modo organico, pratiche già diffuse agro ambientali e nuovi processi di differenziazione produttiva.

Gli interventi sono rivolti al riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina attraverso:

- l'accesso alla terra, facendo delle zone rurali, in particolare nelle aree interne e in quelle considerate marginali, territori di sperimentazione atti a favorire il ripopolamento umano residente e lavorativo;
- insediamento e consolidamento delle aziende che praticano il modello agricolo contadino mediante adeguate norme di sostegno all'acquisto ed al consolidamento della proprietà;
- norme decisive atte all'accesso alle terre incolte pubbliche e private;
- norme nazionali di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte degli Enti Regionali, di normative tese alla semplificazione in merito alla lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari sono le aziende contadine (sia imprese individuali che società e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, che trasformano per la vendita esclusivamente i propri prodotti, senza l'utilizzo di personale esterno);
- il riconoscimento e la valorizzazione dei sistemi sementieri informali territoriali, in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori;
- il sostegno e l'incentivazione dell'agrobiodiversità, la conservazione in situ e la coltivazione delle varietà locali;
- l'accesso degli agricoltori praticanti l'agricoltura contadina ai mercati del proprio Comune e di quelli limitrofi per prodotti a chilometro zero (prodotti di prossimità venduti direttamente) e prodotti di qualità (secondo metodo biologico o modalità equivalenti, in ogni caso a basso impatto ambientale)

Ulteriori misure di agevolazione

Forme di defiscalizzazione per attività commerciali di filiera corta, svolte su edifici preesistenti al 2013, che all'atto della richiesta s'impegnano a porre in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore all'80%, in termini di spazio espositivo e di quantitativo delle produzioni agricole e alimentari complessivamente acquistate su base annua.

Innalzamento della fascia in regime di esonero Iva a 20mila Euro.

Ridefinizione delle fasce di contribuzione Inps con riduzioni, in particolare, nelle zone montane e svantaggiate.

Misure atte a defiscalizzare l'accesso all'energia (ad es: carburanti) per agevolare l'accesso alle aree di residenza in assenza o carenza di trasporto pubblico per contadini (servizi quali uffici comunali, scuole, ospedali, ecc).

Iscrizione facoltativa alla Camera di Commercio, per le piccole aziende che praticano l'agricoltura contadina, non rendendola quindi vincolante per l'accesso a finanziamenti e sostegni pubblici.

Inoltre si rendere necessario prevedere misure di sostegno nell'ambito della Politica agricola comunitaria (PAC) e dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), rafforzando e rendendo organiche le nuove misure previste in favore delle piccole aziende e delle aree svantaggiate - introducendo parametri basati sul progetto agricolo nel suo insieme e non in termini di comparti produttivi.

Art. 1 (Finalità dell'intervento)

1. La seguente legge ha l'obiettivo di:
 - a) riconoscere la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone gli specifici contributi economici, sociali e ambientali e l'impatto sui territori;
 - b) riconoscere i caratteri dei vari modelli di agricolture contadine;
 - c) riconoscere la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicità;
 - d) valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio;
 - e) riformare il governo del sistema fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra agli agricoltori al fine di facilitare la trasmissione intergenerazionale, limitare la concentrazione fondiaria anche sostenendo l'allargamento della maglia poderale delle aziende a conduzione diretta e di piccola dimensione;
 - f) assicurare il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;
 - g) mantenere la proprietà pubblica dei terreni di proprietà di comuni, province, regioni o statali destinandoli a progetti di agricoltura contadina;
 - h) sostenere le azioni collettive, cooperative e associative, per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare, negli ambiti dell'economia sociale e solidale;

- i) favorire le modalità di accesso e controllo del mercato locale, regionale e, dove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina;
- j) tutelare lo spazio rurale, inteso come territorio non compreso negli spazi urbani-industriali, nella quale le attività agricole costituiscono la componente dominante, prioritaria anche se non esclusiva, ove si svolge e si sviluppa un complesso eterogeneo di usi, relazioni umane, funzioni di produzione, di scambio e di servizio anche di natura extra agricola. Gli spazi rurali sono per definizione molteplici e corrispondenti alle varietà dei contesti locali, differenziandosi in funzione delle diverse caratteristiche geomorfologiche, di tessuto o trama storico-insediativa, di cultura e tradizioni locali. La loro varietà è classificabile in funzione di parametri integrati di carattere demografico, ambientale, economico e sociologico, quali: percentuali di superfici agro-silvo-pastorali utilizzate; tipologie colturali e dell'imprenditoria locale; densità insediativa; caratteristiche storico-insediative e dei paesaggi locali; prodotto interno lordo zonale; reddito medio pro capite

Art. 2

(Caratteri distintivi delle agricolture contadine)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, rientrano nelle agricolture contadine le aziende agricole che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) Forme di conduzione: proprietà, affitto o forme simili o assimilabili .
 - b) Lavoro diretto (familiare e/o in forme associate): il lavoro diretto è condizione primaria, è prevista la possibilità di avvalersi, in forma temporanea o stabile, di mano d'opera esterna in una quantità di giornate che, sul totale di tutti i lavoratori esterni (e ad esclusione delle forme assimilabili al volontariato), non superi quelle del conduttore stesso;
 - c) Territorialità: devono essere espressione e devono essere inserite nell'agrosistema locale nel quale esse danno vita alle loro produzioni;
 - d) Agroecologia: devono prevedere la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, i modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione e quelli che prevedano la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche o equivalenti, anche senza certificazione di parte terza. ;
 - e) Produzione e vendita: produzione per autoconsumo, produzioni per vendita diretta ed in ambito locale (o comunque limitato) di uno o più prodotti, produzione dei prodotti trasformati in azienda o in strutture locali con l'esclusione dei processi industriali di grande dimensione, l'utilizzo di mercati locali e/o di filiera corta, l'introduzione di criteri di

economia solidale e partecipata; Tendono a controllare quanto piu' possibile le varie fasi del ciclo produttivo e, nel caso della trasformazione aziendale, devono essere produttori e trasformatori dei propri prodotti;

- f) Le materie prime devono essere di esclusiva produzione aziendale (con la sola esclusione di ingredienti quali sale, zucchero, spezie) o provenienti da aziende contadine di prossimità (Comune o Unione di Comuni, con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale) nella misura massima del 25% del prodotto totale.
- g) Hanno responsabilità assoluta della vendita dei propri prodotti;

Art. 3

(Ambiti di applicazione ed Albo delle Aziende Contadine)

Le aziende agricole, senza limiti minimi di superficie, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite come proprie del modello agricolo contadino, sono registrate gratuitamente, con comunicazione al Sindaco, in uno specifico Albo delle Aziende Contadine presso il Comune di residenza e possono attestarsi con autocertificazione, il cui contenuto, valido fino a prova contraria, definisce la categoria contadina e deve includere senza eccezione e congiuntamente tutti i seguenti punti:

TIPOLOGIA AZIENDALE

- Conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi famigliari (con eventuale apporto di lavoratori avventizi per un numero di giornate inferiori a quelle del conduttore, con esclusione di dipendenti fissi);

- Ubicazione dell'azienda nello stesso Comune di residenza del titolare ed al quale appartiene l'Albo;

- L'occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non necessariamente in termini di reddito monetario, e' quella dedicata all'attività agricola contadina;

- Reddito complessivo lordo prodotto dalla vendita diretta e dalle attività di ospitalità rurale o altrimenti connesse (art.1 legge 228/01) a quelle agricole non superiore a 30.000 euro indicizzati e al netto dei contributi previdenziali.

(Questo limite, riferito all'azienda contadina individuale, va moltiplicato, per l'azienda familiare fino a 2 agricoltori contadini e, per le forme associate e cooperativistiche composte interamente da soci agricoltori contadini, al numero dei suoi componenti, fino ad un massimo di 15 soci.

Nel caso di soggetti che al reddito da attività agricole e connesse sommano altro reddito di origine extraagricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare i 30.000 euro annui)

- L'azienda non svolge parallelamente altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine ne' a titolo proprio ne' altrui sui propri terreni ne' concede l'uso di questi a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

TECNICHE DI PRODUZIONE

- Colture ed attività agricole (e connesse) diversificate;
- Nel caso di allevamento gli animali sono tenuti almeno in parte al pascolo e non possono essere tenuti sistematicamente al chiuso.

IMPATTO AMBIENTALE

- In tutte le fasi ed i processi di produzione non vengono usati prodotti dell'industria agrochimica con l'esclusiva eccezione di quelli ammessi dalle normative per l'agricoltura biologica e biodinamica (senza che questo autorizzi di per se' in alcun modo ad attribuire ai propri prodotti la dicitura "da agricoltura biologica");
- Le tecniche di gestione del suolo adottate ne favoriscono la fertilità e la ritenzione idrica e, dove esistenti piani regionali in materia specifici per la valorizzazione della presenza contadina sui territori (di cui all'art.4 comma 6), vengono seguite in accordo con le amministrazioni locali tecniche manutentive delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalazione dei corsi d'acqua secondari qualora presenti o altre, secondo i casi, altrimenti utili alla cura del paesaggio e degli equilibri idrogeologici.

PRODOTTI

- Parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato sono destinati all'autoconsumo familiare ed all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;
- Gli eventuali prodotti trasformati sono prodotti e trasformati in proprio, con tecniche artigianali ad esclusione delle lavorazioni industriali di grandi dimensioni;

AMBITO E MODALITA' DI VENDITA

- La vendita è solo diretta, o al massimo con 1 intermediario, al consumatore finale (come definita nella successiva sezione "DEFINIZIONI"),
- Per i prodotti trasformati vengono utilizzati esclusivamente o in prevalenza (almeno al 75%) i propri prodotti. Prodotti extraaziendali possono provenire esclusivamente da altre aziende contadine di prossimità (Comune o Unione di Comuni. Con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale).
- La vendita avviene esclusivamente in ambito locale (secondo le definizioni e le eccezioni di cui al punto seguente "DEFINIZIONI") per quanto riguarda i prodotti trasformati e, per quanto riguarda i prodotti primari, in ambito nazionale;

Art. 3 bis

(Definizioni)

- a. “Prodotti alimentari”, le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito locale.
- b. “Vendita diretta” (?), quella esercitata nel fondo di produzione, nei locali in esso inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante consegna al domicilio al consumatore; è altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli utilizzatori finali nonché a gli esercenti di vendita al dettaglio e ristorazione in ambito locale, ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, altre aziende contadine, mense ed esercizi analoghi. Le forme aggregate/collettive, sia di vendita (esclusivamente tra soli produttori di questa stessa categoria) che di acquisto, come nel caso dei GAS e simili, non sono considerate passaggi di intermediazione. La vendita diretta comprende, oltre ai mercati contadini in ambito strettamente locale (come indicato al punto d) e la vendita online al consumatore finale (con spedizione o consegna a domicilio anche a livello nazionale – equiparando il sito ad un punto vendita in azienda) anche forme limitate di ospitalità e ristorazione rurale in azienda (max 10 coperti/5 posti letto) con prodotti di propria produzione;
- c. “Consumatore”, chi acquista prodotti o servizi di ospitalità per il proprio uso personale e familiare;
- d. “Ambito locale”, quello della Regione di appartenenza, con deroga per le aziende confinanti (max. 30 km.) con altra Regione.

Art. 4

(accesso alla terra e adeguamenti normativi e classificazione del territorio rurale).

1. Al fine di fare delle zone rurali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), in particolare nelle aree interne e in quelle considerate marginali, territori di sperimentazione favorendo l'insediamento umano residente e lavorativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalità, agli obiettivi e alla programmazione e pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
2. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge vengono inoltre attuate tutte le disposizioni necessarie per rendere operativa la legge 440/78 al fine di recuperare, con precedenza per le aziende contadine, le terre incolte ed abbandonate.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, facendo ricorso al patrimonio conoscitivo disponibile e sulla base delle scansioni geografiche, geomorfologiche e storico-insediative della pianificazione paesistica vigente, ovvero in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,

provvedono alla classificazione anche cartografica degli spazi rurali come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge, in funzione di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee.

4. contestualmente a questa classificazione territoriale e patrimoniale viene:

- censito ogni edificio rurale anche crollato o non più agibile;
- stabilito il principio della riedificabilità di ognuno di questi edifici a livello nazionale a far valere la stessa cubatura esclusivamente per edifici sempre rurali da ricostruire nello stesso luogo e con una serie di vincoli di destinazione d'uso, paesaggistici, di materiali impiegabili e vendibili esclusivamente nella misura di uno per acquirente ed esclusivamente a persone fisiche (o, nel caso di persone giuridiche, solo a forme cooperativistiche costituite da soli soci lavoratori e con fini statuari agricolo-sociali-solidaristici), senza terra annessa (o con un massimo di 2ha circostanti), ma con diritto di precedenza per l'affitto ad uso agricolo contadino dei terreni delle pertinenze poderali originariamente appartenenti all'edificio rurale (o, in assenza di tale suddivisione, di quelli limitrofi e circostanti),
- stabilita la dismissione di questi casolari rurali come unica componente del demanio agricolo che sia possibile/legittimo passare a patrimonio disponibile dello Stato e, contestualmente, viene
- sancito il blocco permanente/il ritiro/la decadenza/l'abolizione di ogni provvedimento di alienazione di tutto il resto del demanio agricolo e degli altri beni rurali di proprietà pubblica, comprensivi di tutti gli edifici rurali tuttora agibili e di tutti i terreni.

5 - Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge le Regioni stabiliscono piani di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa di aziende agricole contadine sui territori e che le coinvolgano direttamente con progetti di collaborazione tra gli Enti locali ed i contadini stessi.

6 - Le aziende contadine, così come definite nell'articolo 3, sono equiparate a quelle dei Coltivatori Diretti ai fini del DIRITTO DI PRELAZIONE e dell'istituto di Legge denominato del COMPENDIO UNICO IN AGRICOLTURA;

7 - Diritto di edificare opere in aree destinate all'agricoltura, realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza del titolare e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli; il permesso di costruire viene rilasciato a titolo gratuito (l.r. 11.03.2005 n. 12);

8 - Acquisto di terreni agricoli con imposta di registro nella misura dell'8% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria del 3% complessivo (legge 36/77);

9 - Le aziende contadine, così come definite nell'articolo 3, possono usufruire delle agevolazioni previste all'acquisto di terreni agricoli e scontano il pagamento della sola imposta catastale nella misura dell'1% mentre le imposte di registro e ipotecarie si applicano nella misura fissa ciascuna di € 168, esente da imposte per i territori montani (ex art. 9 DPR n. 601/73).

(Produzione, trasformazione e vendita dei prodotti)

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali emana con proprio provvedimento “Norme nazionali di indirizzo” finalizzate anche all'adozione, da parte degli Enti Regionali, di normative di semplificazione riguardanti la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della propria azienda, della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari siano le aziende contadine e le società e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, registrate all'Albo delle Aziende Contadine previa autocertificazione di cui al precedente articolo 3 che trasformano per la vendita esclusivamente i propri prodotti, senza l'utilizzo di personale esterno.

Le norme nazionali di indirizzo debbono individuare limiti quantitativi, limiti territoriali, semplificazioni riguardanti le strutture e gli strumenti utilizzati, applicando i concetti di flessibilità e responsabilità dell'agricoltore, secondo i modelli più avanzati di applicazione di tali criteri previsti dai Reg. UE 852 e 853 in ambito nazionale e nell'Unione Europea.

Art. 6.

(Agevolazioni ai commercianti di filiera corta)

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, un decreto legislativo atto a favorire, attraverso lo strumento della defiscalizzazione, le attività commerciali di filiera corta, svolte su edifici preesistenti al 2013, da parte di commercianti di filiera corta che, all'atto della richiesta, si impegnino a porre in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore all'80%, in termini di spazio espositivo e di quantitativo delle produzioni agricole e alimentari complessivamente acquistate su base annua.
2. Per prodotti a chilometro zero si intendono prodotti di prossimità venduti direttamente.
3. Per prodotti di qualità si intendono, in modo prioritario, le produzioni secondo il metodo biologico o modalità equivalenti, ed in ogni caso a basso impatto ambientale,.

Art. 7.

(Sementi e razze locali)

1. In applicazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, ed *in particolare in applicazione dell'art.9 relativo ai Diritti degli Agricoltori, la cui implementazione è propria ed esclusiva dei singoli stati firmata, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:*

- a) *la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;*
- b) *il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione*

delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

- c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura*
- d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento*

2. Le risorse genetiche conservate nelle aziende contadine, se iscritte ad un Repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Né altresì, possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali (diritti di ottenzione) qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto; inoltre non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze, ne loro parti e componenti.
3. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri informali territoriali, in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano altresì a sostenere ed incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione in situ, on farm e la coltivazione delle varietà e l'allevamento delle razze locali.

Art. 8.

(accesso ai mercati, mercati locali e filiera corta)

1. Rendere prioritario l'accesso per le Aziende Contadine ai mercati settimanali del proprio Comune e di quelli limitrofi. In questi contesti cancellazione di obbligo presentazione del Durc.
2. Favorire da parte delle Amministrazioni comunali l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori e/o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici (settimanali/mensili) e luoghi deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale. A tal fine le associazioni si impegnano ad adottare un proprio regolamento in cui definiscono i criteri discriminanti di sostenibilità ecologica dei prodotti, l'ampiezza degli areali di provenienza per le diverse categorie di prodotto, le caratteristiche strutturali e sociali delle aziende e tutte le modalità di accesso al mercato.
3. Le associazioni sono tenute a rendere pubblico tale regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.
4. I mercati contadini che dimostrano di azzerare la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tarsu.
- 5 - Per gli iscritti all'Albo delle Aziende Contadine possibilità di presentarsi ai mercati comunali e vendere il proprio prodotto fresco (frutta, verdura, erbe, funghi,...), senza permessi preventivi.

Art. 9.
(ospitalità rurale)

1. Le aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine, come definite dall'art. 3, possono svolgere le attività agrituristiche indicate nella L. 20/2/2006 n.96.
2. L'ospitalità rurale e la ristorazione rurale a base di prodotti aziendali, può essere esercitata fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetta a regole fiscali e sanitarie relative alle norme che regolano le attività di agriturismo.
3. Potranno pernottare più di cinque persone soltanto nei casi dove l'alloggio possa essere esercitato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia, "Schlafen im Stroh"

Art. 10.
(urbanistica)

1.I titolari di aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine, come definite dall'art.3, sono esonerati da vincoli progettuali e urbanistici per:

- a. la costruzione, anche in economia diretta, sul fondo di stalle, fienili, serre ed altri annessi destinati esclusivamente alla propria attività agricola e occupazionale prevalente, purché con misure minime adeguate all'indirizzo produttivo dell'azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza nessuna possibilità di cambio di destinazione d'uso;
 - b. la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno, o in pietra a secco
2. Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene a favore di altri coltivatori, come definiti dall'art. 1, comporta l'obbligo di rimozione, anche forzosa, degli annessi indicati nella precedente lettera a.
 3. E' ripristinata la facoltà per gli stessi titolari, come definiti all'art.3, di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione agli edifici rurali a proprio uso abitativo ed agli annessi agricoli aziendali anche in economia diretta.

Art. 11.
(lavoro)

1.Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere a favore delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine, come definite dall'art. 3, è equiparato al volontariato e, salvo l'uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore, non è assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali. Se lo scambio di lavoro avviene tra soggetti conduttori di aziende agricole contadine registrate all'Albo delle Aziende Contadine, come definite all'art.3, da almeno 3 anni può svolgersi senza limitazione di attrezzature che possano essere impiegate (sempre nell'ambito del tipo di occupazioni proprie del coltivatore) .

2. Alle Aziende Contadine, così come definite dall'articolo 3, non vengono applicate le TABELLE DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA, orientate ad un modello agro-industriale-

intensivo.

Ogni regione emanerà dal 2015 delle tabelle agevolate e tenendo conto che i modelli di agricoltura contadina si basano molto sul lavoro manuale.

Art. 12 (previdenza e servizi)

1. I coltivatori, titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine come definite dall'art. 3, in virtù del riconoscimento delle ricadute positive a largo spettro per tutta la popolazione della loro presenza sul territorio hanno diritto alla riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Riduzioni specifiche ulteriori vanno applicate nei territori marginali, disagiati, nelle zone depresse ed a maggiore criticità idrogeologica.

2. I coltivatori, titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine come definite dall'art. 3, attraverso le Regioni e le altre Istituzioni competenti, hanno diritto ad usufruire di:

- a) servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica;
- b) servizi gratuiti di assistenza burocratica e tecnica per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche o comunque dovute per legge.
- c) controlli gratuiti sanitari sui prodotti alimentari trasformati e sui prodotti di origine animale, preventivi, per verificarne la salubrità ed eventualmente concordare assieme misure correttive. Eventuali sanzioni o restrizioni dovrebbero venir applicate solo dopo aver verificato la recidività del produttore o la non corrispondenza della produzione a quanto autocertificato al momento della registrazione all'Albo.

Art. 13 (fiscaltà e oneri)

1. I coltivatori, titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine come definite dall'art. 3, sono:

- a. esonerati dal regime IVA, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino ad un massimo di tre ettari;
- b. tenuti al solo rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori, titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine come definite dall'art. 3, hanno libera facoltà di iscriversi o meno alla Camera di Commercio, senza che tale scelta sia vincolante per l'accesso a finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto legislativo atto a ridefinire le fasce di contribuzioni Inps per i titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine come definite dall'art. 3, con riduzioni in particolare per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate.

4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

adotta un decreto legislativo atto ad introdurre misure di defiscalizzazione, per i titolari delle aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine, come definite dall'art. 3, in materia di accesso all'energia per agevolare l'accesso alle aree di residenza in assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole, ospedali.

Art. 14. Misure di sostegno

Nell'ambito delle misure pubbliche di sostegno all'agricoltura, quali la Politica agricola comunitaria, i Programmi di sviluppo rurale, i Programmi Leader, Interreg ed equivalenti, vanno previste misure specifiche riguardanti le Aziende Contadine e segnatamente le aziende registrate all'Albo delle Aziende Contadine (art. 3) rafforzando e rendendo organiche le nuove misure previste in favore delle piccole aziende e delle aree svantaggiate - introducendo parametri basati sul progetto agricolo nel suo insieme e non in termini di comparti produttivi - reinserire norme tecniche di riduzione dei costi (lavori in economia, acquisto di attrezzature d'occasione)

Misure atte a dare al contadino la possibilità di costruzione di strutture atte allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

Misure per il riconoscimento del ruolo sociale delle realtà contadine nel sopperire all'assenza di servizi (es: asili in fattoria, servizi per anziani in aree marginali, fattorie didattiche, ecc) in aree marginali.

Alle aziende dedite alle Aziende Contadine, così come definite dall'articolo 3, è possibile presentare domande di contributo ai sensi della PAC e dei PSR 2015-2020 ed aver maggior punteggio nella valutazione delle domande/graduatorie